

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011;
- dal precitato rendiconto 2020 è emerso, relativamente alla parte disponibile, un risultato negativo di € 40.615.983,80 così composto:

ROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

• ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	10.221.064,79	124.912.736,81	135.133.801,60
PAGAMENTI	(-)	26.890.530,98	108.243.270,62	135.133.801,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	88.933.223,78	12.761.325,42	101.694.549,20
RESIDUI PASSIVI	(-)	17.373.292,98	16.013.888,51	33.387.181,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			791.019,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			17.413.847,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			50.102.501,17
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				41.688.852,03
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				20.739.553,76
Fondo perdite società partecipate				206.429,99
Fondo contenzioso				1.513.419,92
Altri accantonamenti				136.054,41
			Totale parte accantonata (B)	64.284.310,11
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				2.453.617,53
Vincoli derivanti da trasferimenti				20.554.848,37
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				1.744.119,49
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				240.736,40
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	24.993.321,79
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.440.853,07
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-40.615.983,80
				<small>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾</small>
				<small>0,00</small>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare⁽⁶⁾

- - (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
 - (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
 - (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
 - (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
 - (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perentati al 31 dicembre 2020
 - (6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

- la quota da ripianare nel bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2021 - del citato disavanzo, è pari ad € 13.309.360,40, come risulta dal seguente prospetto:

A) Disavanzo da rendiconto 2019	-28.567.001,30
B) Quota annua del disavanzo applicato al bilancio 2020	1.260.377,90
C) Disavanzo residuo atteso (A-B)	-27.306.623,40
D) Disavanzo accertato con il Rendiconto 2020	-40.615.983,80
E) Quota non recuperata da applicare al bilancio 2021 (C-D)	-13.309.360,40

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2021 è stato approvato il Piano di rientro del disavanzo ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.267/2000;
- nell'ambito dell'attività istruttoria per la redazione dello schema di rendiconto della gestione anno 2021, in corso di completamento, è stata riscontrata la mancata e/o Trdiva attuazione delle misure previste nel bilancio di previsione 2021/2023 ai fini dell'attuazione del suddetto piano di rientro;

Preso atto:

- delle attestazioni dei Dirigenti dei settori relative alla ricognizione dei debiti fuori bilancio da riconoscere e delle passività potenziali;
- del ricorso, costante negli anni, all'anticipazione di tesoreria che il Comune di Cava de' Tirreni ha effettuato;
- del consistente ricorso alle anticipazioni di liquidità necessarie a fronteggiare costanti crisi di liquidità che nel corso degli anni;
- della persistente difficoltà a ricostituire le somme vincolate;
- della cronica difficoltà di riscossione delle entrate proprie che hanno determinato al 31/12/2021 un fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità pari ad euro 31.047.594,41;

Considerato, inoltre, che l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;

Rilevato che le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario;

Preso atto che con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012 n. 213 è stata introdotta una nuova procedura rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle politiche autonome di risanamento; in particolare è stato previsto, con i nuovi artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater al TUEL, la facoltà per i Comuni, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli artt. 193 e 194 del citato TUEL, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Considerato che tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è attivata con l'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa entro cinque giorni dalla data di esecutività alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno;

Considerato, altresì, che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

Rilevato che il ricorso alla citata procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto;

Preso atto che:

- detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

- detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

-

Preso atto delle seguenti criticità delle finanze comunali, di seguito riportate:

RILEVAZIONE MASSA PASSIVA	
---------------------------	--

Disavanzo di amministrazione anno 2020 da ripianare	€ 40.615.983,80
Passività potenziali e DFB da riconoscere al 31/12/2021	€ 11.130.533,14
Fondo Rischi Contenzioso legale al 31/12/2021	€ 4.792.080,55
Altri debiti e accantonamenti in fase di definizione al 31/12/2021	€ 2.125.038,01
TOTALE	€ 58.664.535,50

Preso atto, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L;

Ritenuto, quindi, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Rilevato che :

- la durata massima del piano di riequilibrio potrà essere la seguente:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata inizialmente	€ 58.664.535,50
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2021	€ 43.837.096,64
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	133,82 %
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	20

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale riconoscione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal settore interessato, che ha provveduto alla presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. di fare ricorso, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
2. di precisare che il numero degli abitanti del Comune di Cava de' Tirreni al 31.12.2020 è di 51.257;
3. di demandare al Segretario generale l'invio della presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
4. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
5. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;